

Errata corrige

Pag. 12 - Art. 6 “Determinazione del requisito di merito”, III capoverso è modificato come segue:

Ai fini del conferimento dei benefici sono ritenuti validi solo i crediti/esami riconosciuti dall’ateneo ai fini del conseguimento del titolo e verbalizzati entro ~~il 10 agosto 2023~~ **le date indicate nei successivi artt. 6.1, 6.2.**

Pag. 15 - Art. 6.2 “Studenti iscritti ad anni successivi”, V capoverso è modificato come segue:

I crediti richiesti per l’accesso ai benefici di cui al presente bando sono indicati nella seguente tabella **2 e nella tabella 3** :

Pag. 17 - Art. 8 “Bonus”, dopo il II capoverso è aggiunto quanto segue:

Lo studente iscritto ai corsi di laurea specialistica di 2° livello, per il conseguimento dei requisiti di merito può utilizzare la quota di bonus residua non utilizzata nel corso della laurea triennale, fino ad un massimo di n. 12 crediti.

Pag. 40 - Art. 25 “Cause di esclusione” nel primo elenco è aggiunto il seguente testo:

u) che non avendo eletto, ai sensi dell’art. 47 del Codice Civile, domicilio in Italia in luogo diverso dalle sedi e residenze universitarie dell’Ente DiSCo non abbia comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro la data del 10 febbraio 2023.